



Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Leonardo Sciascia"

Via Riccardo Quartararo, n. 14, CAP 92100, Agrigento
CF: 930 069 10843 — CU: UFF11R — CM: AGTD09000R

Telefono: 0922 619319 — PEO: agtd09000r@istruzione.it — PEC: agtd09000r@pec.istruzione.it — Web: www.itetsciascia.edu.it

Regolamento BULLISMO E CYBERBULLISMO – sanzioni

PREMESSA

Si rinvia alla premessa Regolamento disciplina- sanzioni

Il **bullismo** è una forma di comportamento sociale di tipo violento e **intenzionale** di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, **ripetuto** nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. A partire dagli anni 2000, con l'avvento di Internet, si è andato delineando un altro fenomeno legato al bullismo, anche in questo caso diffuso soprattutto fra i giovani, il cyberbullismo.

Con la **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" e la **Legge n. 70 del 17 Maggio 2024**, si è normato il fenomeno al fine di consentire una maggiore tutela dei minori vittime di bullismo e cyberbullismo.

La più recente Legge, dopo il comma 1, ha inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni»;

Bisogna, inoltre, evidenziare come ogni condotta che determini indebita invasione della sfera personale e leda l'altrui incolumità, fisica o morale, costituisce **illecito penale** che, in presenza di **denuncia** da parte dell'interessato, può comportare condanne per i **reati di lesione personale** (art.582 c.p.), **diffamazione** (art.595 c.p.), **violenza privata** (art 610 c.p.) **minaccia** (art.612 c.p.) **molestia o disturbo alle persone** (art. 660 del c.p.), **atti persecutori - stalking** (art. 612 bis del c.p.), **sostituzione di persona** (art. 494 del c.p.). In presenza di denuncia dell'interessato sarà instaurato un procedimento penale nel quale la vittima degli atti di bullismo e cyberbullismo verrà sentito come testimone e le sue dichiarazioni, anche da sole, potranno portare alla **condanna** del responsabile che, in ogni caso, dovrà comunque subire un **processo**.

La legge 71/17 e 70/24 hanno inteso contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

La vittima di cyberbullismo, quindi, anche in mancanza di una denuncia, potrà ottenere l'oscuramento del web ove siano pubblicati documenti che lo riguardano, direttamente, se abbia compiuto almeno 14 anni, o per mezzo dei genitori o esercenti la responsabilità sul minore. L'oscuramento si ottiene inoltrando al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Gli atti di bullismo, infine, costituiscono **illecito disciplinare** punito a norma del vigente regolamento di istituto con le sanzioni della **sospensione** fino, in caso di recidiva reiterata (comportamenti identici e ripetuti) al definitivo allontanamento del responsabile dalla scuola.

Il dirigente scolastico, il docente o il collaboratore scolastico che vengano a conoscenza di atti di bullismo e/o cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca **reato**) devono informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

In caso di condotte di **ingiuria** (art.594c.p.), **diffamazione** (art.595c.p.), **minaccia** (art.612c.p.) e **trattamento illecito di dati personali** (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di **ammonimento** da parte del **questore** che convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. L'eventuale violazione dell'ammonimento, che comporta l'obbligo per l'autore delle condotte di bullismo e/o di cyberbullismo di astenersi per il futuro dal porre in essere condotte simili, determinerà l'instaurazione di un **procedimento penale** per l'inosservanza del provvedimento dell'Autorità.

Il Dirigente Scolastico ed i docenti, nell'esercizio della loro funzione educativa sono dei **pubblici Ufficiali** e, come tali, hanno l'obbligo, penalmente sanzionato in caso di omissione, di **denunciare** il responsabile degli atti contrari alla legge.

Si configurano i seguenti diversi tipi di sanzioni, per grado di gravità e partendo dalle più lievi, per le quali sono indicate gli organi preposti ad erogarle:

Sezioni	Comportamento sanzionabile	Organo competente a disporre la sanzione	Sanzione	In caso di reiterazione
ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	Utilizzare linguaggi e assumere comportamenti irrispettosi nei confronti di altri studenti che vivono all'interno della scuola.	Consiglio di classe. Consiglio di Istituto.	Richiamo verbale. Ammonizione scritta. Convocazione della famiglia.	Ammonizione scritta. Convocazione della famiglia
	Utilizzare linguaggi volgari e assumere comportamenti intimidatori nei confronti di altri studenti che vivono all'interno della scuola, creando un clima di insicurezza e lesivo del benessere psicofisico di ogni studente.	Consiglio di classe. Consiglio di Istituto.	Richiamo verbale. Ammonizione scritta. Convocazione della famiglia	Ammonizione scritta. Convocazione della famiglia
	Utilizzare qualsiasi strumento informatico e tecnologico in classe per fini diffamatori contravvenendo alle indicazioni fornite dagli insegnanti e previste dalla normativa.	Consiglio di classe. Consiglio di Istituto.	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni.	Segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p. e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche superiori
	Arrecare pregiudizio all'onore e al decoro dei compagni tramite condotte aggressive,	Consiglio di classe. Consiglio di Istituto.	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni.	Segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 c.p., e/o ai Servizi Sociali (se del caso) o alle autorità scolastiche

	molestie e/o diffamatorie con lo scopo prevalente di mettere in ridicolo o isolare una persona.			superiori
	Condividere tramite l'uso di reti telematiche (social networks, gruppi privati e/o pubblici, etc.) immagini altrui senza il consenso dell'interessato.	Consiglio di classe. Consiglio di Istituto.	Allontanamento per periodi superiori a 15 giorni	

Per quanto non previsto, si rinvia al Codice Interno d'istituto vigente.

ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL'ORGANO COLLEGIALE
L'organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari che comportino la sospensione per un periodo inferiore a 15 giorni è il Consiglio di Classe; per quelle superiori a 15 giorni è il Consiglio d'Istituto. L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine massimo di cinque giorni dal contraddittorio. Con particolare riferimento al Consiglio di Classe, la nota ministeriale esplicativa prot. n. 3602 del 31/07/2008, relativa a quanto disposto dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, chiarisce che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella **composizione allargata** a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

Il Consiglio di Classe andrà presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la **motivazione** che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene trasmessa allo studente e/o alla sua famiglia, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

➤ Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

➤ Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

➤ Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

IMPUGNAZIONE

Contro le sanzioni disciplinari che non comportano allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia. Avverso le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dello studente fino a 15 giorni, è ammesso **ricorso** entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, secondo quanto disposto all'art. 5 del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria entrato in vigore con DPR 24 giugno 1998, n. 249. Avverso le sanzioni disciplinari di competenza del Consiglio d'Istituto è ammesso ricorso in via amministrativa e/o giurisdizionale.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

CONVERSIONE DELLA SANZIONE - LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Ai sensi dell'art.4, comma 5, dello Statuto, allo studente può essere offerta, dall'organo competente all'irrogazione, la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

Le attività proponibili sono le seguenti:

Pulizia o ripristino locali, suppellettili, arredi, infissi e parti in muratura imbrattati o danneggiati.

Studio delle potenziali conseguenze civili e penali di comportamenti violenti intimidatori.

Supporto nel riordino e sistemazione di laboratori, biblioteche e palestre.

Relazione alla classe su temi, ricerche e lavori di approfondimento assegnati.

Altre attività utili alla comunità scolastica da specificare caso per caso da parte della Dirigenza Scolastica ovvero dall'organo competente ad irrogare la sanzione.

In caso di temporaneo allontanamento dalle lezioni, il Coordinatore di classe mantiene, per quanto possibile, i contatti con l'alunno e la famiglia per preparare il rientro nella comunità scolastica.